



COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza

**REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA DEL
COMMERCIO
SU AREE
PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 05.07.2007

Responsabile Dirigente Polizia Municipale

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (*di seguito indicato come "decreto legislativo"*) e persegue le seguenti finalità:
 - promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche;
 - assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
 - valorizzare il centro storico e l'area commerciale primaria, promuovendo, anche con successivi atti e provvedimenti, le attività in questo compatibili, quali fiere, fiere promozionali, mostre-mercato ed altre manifestazioni che coinvolgono gli operatori commerciali su aree pubbliche;
 - assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento previste dalla legge 241/90.
- 2) Il presente regolamento, la relazione illustrativa e le cartografie allegate costituiscono il "***Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche***" di cui all'articolo 2 della Delibera di G.R.n.308 del 07.06.2000. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale
- 3) Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.
- 4) Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Definizioni

- 1) Agli effetti del seguente regolamento s'intendono:

- a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per *aere pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per *settori merceologici*: i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo;
- f) per *categorie merceologiche*: le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati
- g) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per *operatore con posteggio*: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- i) per *operatore itinerante*: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- l) per *autorizzazione di tipo A*: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo;
- m) per *autorizzazione di tipo B*: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo;
- n) per *concessione*: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera;
- o) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- p) per *presenze effettive* in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- q) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- r) per *fiera promozionale*: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- s) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;
- t) per *miglioria*: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

- u) per *spunta*: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per quant'altro non riportato si rinvia alle definizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo e alla Legge regionale.

TITOLO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3

Esercizio dell'attività

- 1) Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228.
- 2) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi in aree riservate ai mercati dati in concessione per dieci anni;
 - in forma itinerante su qualsiasi area pubblica senza l'uso di posteggi;
- 3) L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 4) I titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1 e gli imprenditori agricoli, possono esercitare il commercio su aree pubbliche in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Art. 4

Consultazione dei posteggi

- 1) Presso il Servizio Commercio del Comando di P.M. deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - una planimetria dei posteggi esistenti nel territorio del Comune, indicante la superficie dei singoli posteggi, la numerazione, la loro dislocazione e la suddivisione in settori;

- una pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione compresa la data di scadenza.

In mancanza di questi documenti, il Responsabile del Servizio dovrà, comunque, disporre di tutta la documentazione e gli elementi necessari per fornire informazioni sul numero dei posteggi disponibili, la loro superficie e la loro localizzazione.

- 2) Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e della pianta organica.

Art. 5

Istituzione di mercati e fiere

- 1) Il Comune, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative, istituisce con apposita delibera, nuovi mercati e nuove fiere.
- 2) Nella deliberazione sono specificati:
 - la periodicità;
 - l'ampiezza complessiva;
 - il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
 - la localizzazione e l'articolazione del mercato o fiera, compresa l'eventuale suddivisione in categorie di prodotti;
 - le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - la regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

Art. 6

Soppressione e modifica di mercati , posteggi e fiere

- 1) Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
 - c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati;
- 2) Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.
- 3) La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione,

riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

- 4) La riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri e con conservazione integrale dell'anzianità maturata:
 - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte in cui l'operatore si è presentato entro l'orario previsto;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 7

Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere

- 1) Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Nazionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
- 2) Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - il più anziano di età;
 - sorteggio.
- 3) La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.
- 4) Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, rassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.
- 5) Per i mercati di cui al comma 1 lettere r ed s l'individuazione delle categorie merceologiche è demandata al Comando di Polizia Municipale.

Art. 8

Commissione mercatale

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita la Commissione Mercatale:

- a) Sindaco o Assessore delegato in materia che ricopre il ruolo di presidente;

- b) Funzionario Responsabile del Servizio Polizia Municipale o suo delegato , che ricopre il ruolo di presidente in caso di assenza dell'Assessore;
 - c) Due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) Un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
2. Qualora le associazioni di cui alle lettere c) e d) non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) b).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente in materia con l'inquadramento non inferiore alla categoria "C".

Art.9

Disciplina della circolazione pedonale e veicolare

- 1) Al fine di garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, ogni area di svolgimento dei mercati e delle fiere di ogni tipo, in concomitanza con il giorno di effettuazione della manifestazione e per gli orari prestabiliti, viene interdetta, con Ordinanza del Dirigente la Polizia Municipale e ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione di ogni automezzo o veicolo, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare.
Sono fatti salvi i mezzi di emergenza.
- 2) La predetta area sarà accessibile ai mezzi degli operatori ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi liberi per frequentare il mercato, o la fiera o per i loro spostamenti.
- 3) I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori, possono sostare sulle aree di mercato o fiera, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 10

Disciplina degli orari

- 1) Il Dirigente la Polizia Municipale provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati e le fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
- 2) Gli operatori su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande osservano lo stesso orario previsto per quelli della somministrazione al pubblico rientranti nella disciplina di cui alla L. n. 287/91.
- 3) L'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino. L'occupazione del posteggio per l'allestimento delle attrezzature non è, comunque, consentita:
 - prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 8., nel periodo dell'ora solare e
 - prima delle ore 6.30 e non oltre le ore 7.30 nel periodo dell'ora legale.

Le operazioni di vendita dovranno concludersi:

- entro le ore 13.30 nel periodo dell'ora solare, e
- entro le ore 13.00 nel periodo dell'ora legale.

- 4) Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo, compreso qualsiasi rifiuto prodotto durante la permanenza nel mercato, così che possa essere ripristinato l'uso naturale dell'area.
- 5) Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante potranno operare nei soli giorni feriali e nel rispetto del seguente orario:
 - dalle ore 08.00 alle ore 13.30
 - dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel periodo dell'ora solare
 - dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora legaleQualora ricorrano particolari esigenze il Dirigente la P.M. può, con propria ordinanza, stabilire un orario diverso, il quale, tuttavia, deve essere sempre raccordato con quello vigente per il commercio al dettaglio in sede fissa.
- 6) Non è permesso sgomberare il posteggio occupato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
- 7) I concessionari di posteggio non presenti entro il termine di cui al comma 3, non potranno più accedere al mercato della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. I posteggi non occupati potranno essere utilizzati attraverso le assegnazioni giornaliere di cui all'art. 31.

Art. 11

Calendario dei mercati

- 1) Il mercato mensile osserverà il seguente calendario annuale. Giorno fissato: **1° Sabato di ogni mese**
- 2) Il mercato settimanale osserverà il seguente calendario annuale. Giorno fissato: **Lunedì**
- 3) Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il medesimo deve essere anticipato al giorno successivo tale festività. Se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo alla giornata festiva.
- 4) Nel caso il mercato debba essere spostato per motivi di Ordine Pubblico, si applicano le condizioni di cui al comma precedente.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO DI TIPO “A ” CONSISTENZA E UBICAZIONE

Art. 12

Aree ad utilizzo annuale

- 1) Sul territorio comunale, il commercio al dettaglio su aree pubbliche su base annuale si articola nel modo seguente:
 - mercato mensile del 1° sabato del mese
 - mercato settimanale del Lunedì;
 - mercati giornalieri

Art. 13

Mercato Mensile del 1° Sabato di ogni mese

- 1) Si svolgerà nelle aree pubbliche sotto riportate, distinte per settore merceologico e con indicazione del numero e delle dimensioni dei posteggi:

SETTORE ALIMENTARE: Posteggi: n. 4 somministrazione alimenti così distribuiti:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) <u>Via Matteotti:</u> | n. 2 posteggi di mq 40 ciascuno |
| b) <u>Largo San Giorgio</u> | n. 1 posteggio di mq 32 |
| c) <u>Via Firenze</u> | n.1 posteggio di mq 40 |
| 1) P.za V.Emanuele | n.6 posteggi frutta e verdura |

SETTORE NON ALIMENTARE: Posteggi: n.95 così distribuiti:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) <u>Via Matteotti:</u> | n. 63 posteggi di mq 40 |
| | n. 2 posteggi di mq 32 |
| b) <u>Via Bari:</u> | n. 10 posteggi di mq.40 |

- c) Via Firenze: n. 8 posteggi di mq 40:
n. 2 posteggi di mq 60
- d) Largo San Giorgio n. 8 posteggi di mq 40
n. 2 posteggi di mq 38

Art. 14

Mercato settimanale del Lunedì

- 2) Si svolgerà nelle aree pubbliche sotto riportate, distinte per settore merceologico e con indicazione del numero e delle dimensioni dei posteggi:

SETTORE ALIMENTARE: Posteggi: n. 1

SETTORE NON ALIMENTARE: Posteggi: n. 16

- a) Piazza dei Caduti del Lavoro n.17 posteggi di mq 40

Art.15

Mercati giornalieri

- 1) Nel territorio Comunale l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A è consentito quotidianamente, per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, nelle seguenti aree:

- a) Piazza V.Emanuele:
- n. 3 posteggi mq 32
 - n. 2 posteggi mq 8
 - n. 4 posteggi mq 6
 - n. 5 posteggi mq 2 riservati pesce
- b) Via C. Colombo (piazza Cooperativa):
- n.. 4 posteggi mq 32
- d) Via Moravia (area Centro Sociale):
- n. 5 posteggio mq 32 di cui uno riservato settore non alimentare
- e) Via A.Moro (adiacenze scuole elementare ed intersezione via Caponsacco):
- n. 3 posteggi di cui 2 posteggi di mq 18 e 1 posteggio di mq.12 riservato settore non alimentare.
- f) Via P.Nenni (lato villetta presso intersezione San Paolo)
- n. 4 posteggi di mq 18 riservati settore non alimentare
- g) Via Campania (adiacenze Lido Cataldo Santo)
- n. 3 posteggi di mq 18

- 2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito, tutti i giorni della settimana ad eccezione del 1° Sabato, giorno di svolgimento del mercato mensile, nelle aree pubbliche di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g del comma precedente.
- 3) L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito, tutti i giorni della settimana ad eccezione del Lunedì, giorno di svolgimento del mercato settimanale, nelle aree pubbliche di cui all'art.31 c.4-1.

Art. 16

Mercatino serale via C.Colombo

- 1) Sono attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non superiore ai 2 mesi per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
- 2) Le aree pubbliche riservate al commercio al dettaglio su base stagionale sono:
 - a) **Via C.Colombo**, nel periodo dall'01 Luglio al 31 Agosto

Mercato Serale di via C.Colombo

I banchi su cui effettuare la vendita delle merci, ad esclusione di quelli adibiti alla vendita di prodotti alimentari e di quelli adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ,potranno: o essere forniti dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone,o usare il tipo indicato dall'amministrazione.

- 15 posteggi di mq.40 per la vendita di prodotti non alimentari;
- 05 posteggi di mq.40 per la vendita di prodotti alimentari;
- 03 posteggi di mq. 40 da riservare alle installazioni mobili per la somministrazione di alimenti e bevande.

I banchi saranno allocati:

- Villetta Padre Pio
- Antistante Villa Arena
- Piazza Cooperativa
- Tra via C.Battisti e II tr Matteotti
- Dal Ponte Molinello sino abitazione GRECO
- Spazio antistante fabbricato Pignataro

I banchi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande saranno allocati:

- Padre Pio
- Antistante via San Matteo
- Villetta Lavoratori del mare

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO DI TIPO “A ” I POSTEGGI – LE PRESENZE – IL SUBINGRESSO

Art. 17

Concessione di posteggio – Abilitazioni

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione di tipo A comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni.
- 2) L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, abilita il titolare della stessa:
 - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 18

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica di tipo A è rilasciata dal Comune in cui trovasi il posteggio.
- 2) Ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune – Comando Polizia Municipale, Ufficio Commercio secondo le modalità indicate nell'apposito bando comunale, contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
- 3) La domanda a pena di inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso bando Comunale sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Non è ammessa la presentazione delle domande direttamente presso gli Uffici Comunali.
- 4) Qualora la domanda eventualmente pervenuta al Comune fuori il termine stabilito o mancanti di dati essenziali, sarà respinta e non darà luogo ad alcuna priorità in futuro.
- 5) Nelle domande, da redigersi secondo lo schema di cui all'allegati A del presente regolamento, devono essere indicati:

- le generalità o la ragione sociale;
- l'indirizzo;
- la nazionalità
- i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo;
- il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio (R.E.C.) per la somministrazione di alimenti e bevande per i posteggi nei quali è previsto l'esercizio congiunto delle due attività;
- la tabella prevalente specificata;
- la localizzazione e le dimensioni del posteggio.

Art. 19

Graduatoria degli operatori titolari di posteggio

- 1) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
- 2) Esaminate le domande, il Comune provvede alla formulazione di una graduatoria, osservando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - residenza nel comune
 - posizione regolare delle tasse dovute al Comune;
 - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto;
 - maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - minor numero di posteggi posseduti;
 - più anziano di età;
 - sorteggio.
- 3) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda, decorso il quale la domanda deve considerarsi accolta.
- 4) La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'Ufficio Commercio del Comando Polizia Municipale .
- 5) Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
 - ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 20

I posteggi

- 1) La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

- 2) Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione ed è vietato lo scambio tra i concessionari
- 3) Fatte salve le pluriconcessioni di posteggi in essere alla data di entrata in vigore della Legge n. 112 del 28/03/91, l'autorizzazione comunale può essere rilasciata per un solo posteggio ubicato in uno stesso mercato. Alle società di persone è consentita l'assegnazione di più di un posteggio a condizione che alle stesse vengano conferite più aziende già operanti nel medesimo mercato.
- 4) Chi è già titolare di autorizzazione e intende ottenere altri posteggi in altri mercati deve chiedere l'autorizzazione corrispondente.
- 5) Nel caso di soppressione di posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, purchè in regola con il pagamento delle concessioni comunali..
- 6) Entro il 31 Dicembre deve essere effettuata la dichiarazione di proseguimento dell'attività allegando la ricevuta di pagamento del posteggio, in mancanza il posteggio sarà rassegnato.

Art. 21

Rinnovo della Concessione di posteggio

- 1) La concessione di posteggio è automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori dieci anni, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, comunichi all'operatore il mancato rinnovo.
- 2) Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo della concessione, dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
- 3) In caso di mancato rinnovo, il Comune deve contestualmente attribuire un nuovo posteggio, sempre che vi sia la disponibilità.

Art. 22

I settori merceologici

- 1) L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
- 2) L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi purché il titolare abbia i requisiti soggettivi richiesti per entrambe le attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

- 3) L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico – sanitarie.

Art. 23

Autorizzazione e concessione temporanea di posteggio non occupato

- 1) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, possono essere assegnati, di volta in volta e per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo graduatorie che vengono stilate secondo i criteri precedenti.
- 2) Gli aspiranti assegnatari dei posteggi resisi disponibili dovranno presentarsi entro e non oltre l'orario di cui all'art 12 direttamente al personale di vigilanza presente sulle aree pubbliche oggetto del mercato. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
- 3) Gli operatori che partecipano per la prima volta all'assegnazione dei posteggi non occupati o in attesa di assegnazione, ("spunta") sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dall'iscrizione nel Registro Imprese.

Gli operatori precari devono esibire all'atto della "spunta" esclusivamente l'autorizzazione in originale.

Art. 24

Registrazione delle presenze

- 1) A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio. Dette presenze sono comunicate di volta in volta all'Ufficio Commercio.
- 2) Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di P.M.Ufficio Commercio. Le graduatorie sono distinte per i diversi settori merceologici.

Art. 25

Computo delle presenze

- 1) L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente, presso il posteggio assegnato, entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita; altrimenti è considerato assente.
- 2) E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
- 3) Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato, in una determinata giornata, da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
- 4) Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
- 5) Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui al precedente articolo 23 sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. Non è consentito, infatti, sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
- 6) La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 26

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- 1) Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto legislativo. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
- 2) In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità, nell'assegnazione dei posteggi, acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, con esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento dell'azienda in proprietà.
- 3) Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 4) Il subentrante dell'attività provvede ad inoltrare al Comune, entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, la comunicazione di subingresso, sottoscritta anche dal cedente,

allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

- 5) Se il subentrante non è in possesso, all'atto del trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
- 6) Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 4 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa. Se gli eredi non sono in possesso dei requisiti soggettivi hanno comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbiano presentato la domanda di subingresso
- 7) Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene esercitata.
- 8) Non è ammessa la cessione dell'azienda relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio; la cessione deve essere fatta per tutti i giorni per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- 9) Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.
- 10) Nel caso di subingresso per atto tra vivi il cedente, non può partecipare per i successivi tre anni all'assegnazione di altro posteggio.
- 11) Chi è nelle condizioni di cui al punto 10 non può partecipare come spuntista.

Art. 27

Gestione dei servizi

- 1) I servizi relativi al funzionamento del mercato sono erogati dal Comune, che può gestirli in forma diretta o altra forma.
- 2) Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.
- 3) Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del comune nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni dei posteggi.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B"

Art. 28

Autorizzazione Commerciale in forma itinerante o di tipo "B"

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, senza assegnazione di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*, del Decreto Legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Competente .
- 2) Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale. Non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo B allo stesso soggetto, persona fisica o società.
- 3) L'autorizzazione di tipo B abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, come chiarito dalla C.M. n. 35067C del 16/01/01, con le eventuali limitazioni previste da ciascun Comune per talune Vie o aree ed in determinati giorni e orari;
 - all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

Art. 29

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "B"

- 1) Chi intende svolgere il Commercio su aree pubbliche di tipo B deve presentare istanza sull'apposito modello di cui all'allegato B, in bollo al proprio Comune di residenza. In caso di società di persone l'istanza in bollo va presentata al Comune in cui essa ha la sede legale.
- 2) La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essa si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni.
- 3) Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo;
 - il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

- 4) Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza; in tal caso il termine per il formarsi del silenzio – assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 5) In caso di cambiamento di residenza, se persona fisica, o di sede legale, se società di persone, il titolare dell'autorizzazione di tipo B, entro trenta giorni, deve darne comunicazione al Comune di nuova residenza o sede legale, al fine del rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria, che sarà trasmessa al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione il Comune procederà all'annotazione degli estremi della precedente al fine del mantenimento della priorità.
- 6) Nel caso di cessione in proprietà o in gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il subentrante provvede, entro sessanta giorni, ad inoltrare al proprio Comune di residenza, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario viene trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
- 7) Se il subentrante non è in possesso all'atto del trasferimento dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte, dei requisiti soggettivi previsti, trovano applicazione i commi 5 e 6 dell' art. 35.
- 8) L'imprenditore agricolo che intende effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli su aree pubbliche in forma itinerante è tenuto a presentare preventiva comunicazione al Comune di Cariati, in cui vi è la sede dell'azienda di produzione. La vendita potrà essere effettuata decorsi trenta giorni da ricevimento della comunicazione.

Art. 30

Svolgimento dell'attività in forma itinerante

- 1) L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune.
- 2) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
- 3) Agli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante è consentito fermarsi, a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
- 4) Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

- 5) Decorso il termine massimo di un'ora di sosta, è fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
- 6) L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. L'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo assimila tale forma di vendita al commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
- 7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 31

Limitazioni al commercio in forma itinerante

- 1) E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere e nelle aree adiacenti al mercato o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.
- 2) L'esercizio della vendita in forma itinerante non è consentito, per motivi di circolazione stradale, nelle adiacenze delle scuole, chiese e caserme, entro un raggio di metri 150 dalla via più breve.
- 3) Limitazioni e divieti stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittime.
- 4) L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:

nel centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata dalla Cinta Muraria ad esclusione di Largo Grotta Largo Roma, dove i titolari di autorizzazione di tipo B potranno esercitare l'attività secondo quanto stabilito dal precedente art.29.

- a) le aree antistanti: il presidio ospedaliero "V.COSENTINO", i locali ex Pretura, la Stazione CC, la Chiesa Madonna delle Grazie, la chiesa di S.Gemma, la chiesa di Cristo Re, le scuole elementari di Cariatì Centro, le scuole elementari di via Tramonti, le scuole elementari di Matteotti, le scuole elementari di via Stabilimento, le scuole medie ed elementari di via Carducci, il Liceo Scientifico, l'Istituto Professionale.
- b) La zona Marina nel tratto compreso tra il torrente Pannizzara ed il torrente Molinello, sia nella parte sopra che sotto FS.
- c) Via Magenta, via SS 108 ter

TITOLO VI

FIERE E SAGRE

Art. 32

Localizzazione e configurazione

- 1) Le fiere che si svolgono nel territorio comunale e le aree da destinare a loro sede, sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano di commercio su aree pubbliche. La gestione delle fiere spetta al Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
- 2) La determinazione del numero dei posteggi è determinata dalla Giunta Municipale.
- 3) Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

- 1) **Fiera di San Cataldo**: Numero dei posteggi sia come settori merceologici che come dimensioni e numero saranno gli stessi del mercato mensile

Periodo di svolgimento: 20 e 21 maggio

Aree interessate: - Stesse aree del mercato mensile

- 2) **Fiera di Ottobre**: Numero dei posteggi stessi di cui al comma precedente

Giorno di svolgimento: il 14 e 15 ottobre

Aree interessate: - stesse aree del comma precedente

- 3) **Sagra di San Cataldo**: Numero dei posteggi 35

Periodo di svolgimento: 9 e 10 maggio

Aree interessate: nel Centro Storico Via XX Settembre, via Fuori Porta Pia Via Sant'Antonio.

Dimensione e settore merceologico dei posteggi:

- n..20 posteggi di mt. 3 x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore
- n..20 posteggi di mt. 3 x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare
- n. 05 posteggi di mt. 3x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare

Nella zona marina via Lungomare San Cataldo, eccetto lo spazio antistante lo stesso Santuario

- n. 35 posteggi di mt. 4x 8 per installazioni mobili per il commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

- non alimentare
- n. 10 posteggi di mt. 4x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare
- n. 15 posteggi di mt. 4x 8 per installazioni mobili per il commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

5) **Sagra di San Leonardo:** Numero dei posteggi 18

Periodo di svolgimento: 6 e 7 Novembre

Aree interessate: Via XX settembre, via Fuori Porta Pia , via Sant' Antonio

Dimensione e settore merceologico dei posteggi:

- n. 12 posteggi di mt. 3 x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare
- n. 03 posteggi di mt. 3x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore Alimentare
- n. 03 posteggi di mt. 3x8 per installazioni mobili per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande

6) **Sagra di San Rocco:** Numero dei posteggi 40

Periodo di svolgimento: 16 agosto

Aree interessate: Via C.Colombo.

Dimensione e settore merceologico dei posteggi:

- n. 22 posteggi di mt. 4x10 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare
- n. 10 posteggi di mt. 4x10 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare
- n. 08 posteggi di mt. 4x 8 per installazioni mobili per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

7) **Sagra di Santa Rita:** Numero dei posteggi 30

Giorni di svolgimento: i giorni 21 e 22 Giugno

Aree interessate: Via C.Colombo

Dimensione e settore merceologico dei posteggi:

- n. 15 posteggi di mt. 3 x 6 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare
- n. 5 posteggi di mt. 3x 6 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare
- n. 10 posteggi di mt. 4x 8 per installazioni mobili per il e somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande

8) **Sagra di Santa Gemma:** Numero dei posteggi 30

Giorno di svolgimento: maggio

Aree interessate: Via Mingiani.

Dimensione e settore merceologico dei posteggi:

- n. 15 posteggi di mt. 8 x 4 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare
- n. 04 posteggi di mt. 8 x 4 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare
- n. 10 posteggi di mt. 4x 8 per installazioni mobili per il commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

9) **Sagra della Madonna delle Grazie:** Numero dei posteggi 30

Giorni di svolgimento: 9 e 10 Settembre

Aree interessate: Stessa area Sagra Santa Rita

Dimensione e settore merceologico dei posteggi per come la sagra di Santa Rita.

10) **Sagra di San Francesco da Paola:** Numero dei posteggi 10

Giorni di svolgimento: il prima domenica di Agosto

Aree interessate: Via Lungomare San Cataldo

Dimensione e settore merceologico dei posteggi:

- n. 2 posteggi di mt. 4 x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore non alimentare
- n. 5 posteggi di mt. 4x 8 per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare
- n. 03 posteggi di mt. 4x 8 per installazioni mobili per il commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 33

Domanda di partecipazione alle fiere

- 1) La partecipazione alle fiere o sagre è consentita a tutti gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale e ai produttori agricoli, nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

- 2) Coloro che intendono partecipare ad una fiera o sagra devono inoltrare una specifica istanza in bollo e chiedere la partecipazione alla manifestazione che si terrà nel territorio comunale
- 3) L'istanza di concessione di posteggio di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Comune – Comando P.M. Ufficio Commercio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima dalla data fissata per lo svolgimento della manifestazione.
- 4) Nell'istanza, da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato C del presente regolamento, l'operatore interessato deve indicare:
 - gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare;
 - la merceologia principale trattata;
 - la manifestazione alla quale si intende partecipare;
 - le presenze effettive maturate nella fiera alla quale si intende partecipare;
 - data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) E' concessa la facoltà all'operatore compreso nella graduatoria degli assegnatari di posteggio nel mercato mensile, a condizione che abbia effettivamente partecipato al mercato, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.
- 6) Gli operatori esercenti il commercio al dettaglio di prodotti alimentari in possesso di installazioni mobili per la somministrazione di alimenti e bevande.
- 7) Per le domande pervenute sarà formata una graduatoria in base ai requisiti richiesti.
- 8) In caso di subingresso, il subentrante deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando al predetta documentazione.

Art. 34

Graduatoria

- 1) Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - residenza
 - regolarità nei pagamenti regressi
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - data di inizio attività;
 - ordine cronologico di spedizione dell'istanza;

La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera o della sagra.

- 2) Nel caso in cui, per un determinato settore merceologico, i posteggi disponibili non risultano tutti assegnati, a causa di un insufficiente numero di domande, questi possono essere assegnati, seguendo l'ordine di graduatoria, ad altri operatori di un diverso settore merceologico.
- 3) La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea di posteggio, di cui al successivo articolo 34, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazione di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel Comune negli ultimi tre anni.

Art. 35

Assegnazione temporanea di posteggi

- 1) Il concessionario del posteggio che, nel giorno dello svolgimento della fiera, non sia presente entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle operazioni di vendita è considerato assente e si procede, indipendentemente dai prodotti trattati, in base ai seguenti criteri:
 - proseguendo nell'ordine della graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli esclusi, e sempre che sia presente;
 - inserendo gli altri operatori presenti, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33, comma 1 lett. a), b) e c).

Art. 36

I posteggi e la registrazione delle presenze

- 1) La concessione del posteggio nella fiera o nella sagra ha validità solo per il giorno di svolgimento della stessa.
- 2) Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 3) Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivo di pubblico interesse senza oneri per il Comune
- 4) In presenza di manifestazione nella quale i posteggi sono ripartiti per merceologia, il Comune procede alla redazione di una distinta graduatoria per ciascun tipo di posteggio individuato.
- 5) In caso di ricorrenze straordinarie per le quali dovesse essere richiesta l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, sarà demandato al Responsabile del Comando P.M. Ufficio Commercio, con propria ordinanza, il compito di individuare e delimitare le aree pubbliche da destinare alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché di stabilire il numero e le dimensioni dei posteggi e le specializzazioni merceologiche da autorizzare.

- 6) I giorni di partecipazione alla fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza; a tale scopo, a cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze maturate nella fiera dagli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Quest'ultimi saranno riportati presenti solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

TITOLO VII

ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Art. 37

Tassa per l'occupazione del posteggio

- 1) I titolari di concessione di posteggio devono provvedere al pagamento, per i servizi offerti, del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente per ogni metro quadrato di superficie giornalmente occupata.
- 2) La tassa deve essere corrisposta nel seguente modo:
 - per le *concessioni pluriennali*: anticipatamente entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Cariati Servizio Tosap.
 - per le *concessioni giornaliere*: al momento della concessione, direttamente al personale di vigilanza, il quale rilascerà apposita ricevuta.
 - per le *concessioni temporanee*: mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Cariati Servizio Tosap, da esibire al momento dell'occupazione.

TITOLO VIII

OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

Art. 38

Obblighi e divieti

- 1) Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - occupare il posteggio dato in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita;
 - le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;

- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno dell'area mercatale;
 - non turbare l'ordine del mercato o della fiera;
 - osservare e fare osservare ai collaboratori tutte le norme igienico – sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
 - tenere le bilance bene alla vista del pubblico qualora vendano merce a peso;
 - non lasciare mai incustodito il proprio posteggio durante l'orario di vendita;
 - conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alla sede stradale, agli elementi di arredo urbano e al patrimonio arboreo. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio;
 - usare per la vendita le attrezzature messe a disposizione, dietro cauzione, dall'Amministrazione comunale, in occasione di mercati stagionali e fiere promozionali.
 - Comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza
- 2) I rifiuti e gli imballaggi devono essere riposti appositamente imballati all'interno del posteggio per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi o dei box, nell'osservanza dei dettami normativi relativi alla raccolta differenziata.
- 3) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- 4) L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale, nonché, ove prescritto, il libretto sanitario, su richiesta del personale preposto alla vigilanza.
- 5) Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

Art. 39

Modalità di svolgimento delle vendite

- 1) Il commerciante ha l'obbligo di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo;
- 2) Sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi tipo. In caso di recidiva l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

- 3) E' vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi o importunarlo con insistenti offerte di merci, nonché, ricorrere alla vendita mediante estrazione a sorte.
- 4) E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari all'entrata del mercato, salvo quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

Art. 40

Responsabilità

- 1) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
- 2) Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi;
- 3) Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Art. 41

Rappresentanza

- 1) Il titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, può farsi rappresentare da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che durante le attività di vendita egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 42

I banchi di vendita

- 1) Nell'ambito dei posteggi concessi, agli operatori è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempre che siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.
- 2) I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata.
- 3) Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un'altezza minima dal suolo di cm. 50.

- 4) Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti, animali da cortile e articoli in plastica è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
- 5) Le eventuali tende di protezione ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno mt. 2,00 dal suolo ed essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale agli altri banchi.
- 6) Le tende di protezione dei banchi non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento.
- 7) Alle tende di protezione non può essere appesa nessun tipo di merce.

Art. 43

Normativa igienico – sanitaria

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. Nei termini previsti dall'art. 11 dell'Ordinanza del Ministero della sanità del 3 Aprile 2002, le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dalla stessa.
- 2) Il Comune assicura , nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 3) Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate dalle norme igienico-sanitarie e deve assicurare,, per quanto di competenza, la conformità degli impianti.
- 4) L'esercizio dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande è subordinato al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge 30 Aprile 1962, n. 283 articolo 2, in relazione all'attività esercitata. L'autorizzazione sanitaria deve riportare la specializzazione merceologica dell'attività esercitata.
- 5) E', altresì, soggetto alle norme igienico-sanitarie l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti non alimentari.

Art. 44

Vendita a mezzo di veicoli

- 1) L'attività di vendita a mezzo di veicoli è consentita a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

- 2) L'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli è consentito solo se essi sono appositamente attrezzati, autorizzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
- 3) Qualora il titolare dell'attività di vendita di prodotti alimentari disponga di un veicolo attrezzato come punto di vendita, e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente, tale superficie potrà essere ampliata, ove le condizioni del mercato lo consentano, fino alle dimensioni previste nel libretto di circolazione.

TITOLO IX

SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA E SANZIONI

Art. 45

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

- 1) In caso di violazioni di particolare gravità accertati con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto può disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del Decreto Legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata;
 - il particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari e degli addetti alla vigilanza o, comunque, comportamenti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza.
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- 4) La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

Art. 46

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando viene accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'apertura della Partita Iva;
 - il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo;
 - nel caso di subingresso, l'attività non viene ripresa entro sei mesi dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa.
 - per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, o per oltre un quarto del periodo previsto in caso di autorizzazioni stagionali, salvo i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere, non sono computati ai fini della revoca;
- 2) In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
- 3) Il Responsabile del servizio competente, accertata la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, la comunica all'interessato fissando il termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
- 4) Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
- 5) Qualora il posteggio non venga utilizzato per malattia, l'operatore deve darne comunicazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'evento morboso, al Settore Attività Produttive, allegando la documentazione diretta a comprovare tale causa. Analoga comunicazione va effettuata in caso di.

Art. 47

Obblighi del concessionario nel caso di revoca

- 1) Il concessionario per il quale si è proceduto alla revoca del posteggio, è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune a lasciare libero il posteggio.
- 2) Decorso il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, si procederà alla loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario.

Art. 48

Sanzioni

- 1) In caso di violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 e, per quanto applicabili, dall'articolo 22, comma 3 del Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.
- 2) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 3) Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74.
- 4) Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi e nell'articolo 29 del Decreto Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,46 a un massimo di euro 3.098,74.
- 5) Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 6) Per gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 29 del Decreto legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
- 7) Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi la somma di 516,46 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
- 8) Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.
- 9) Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

- 1) L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, derivanti da Leggi dello Stato e della Regione, vengono espletate dal Comando Polizia Municipale.
- 2) L'attività di vigilanza, la direzione dei mercati e delle fiere e il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, sono affidati prioritariamente al Settore Attività Produttive ed anche alla Polizia Municipale.

Art. 50

Adozione dei provvedimenti

- 1) Non costituiscono attività di programmazione, ma riguardano l'attività di attuazione e di gestione corrente, i provvedimenti di modifica di modesta entità.
- 2) Spetta al Responsabile del Comando Polizia Municipale adottare le modifiche temporanee dell'attività di commercio e quelle di modesta entità, senza che sia necessario sentire le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.
- 3) Si considerano modifiche di modesta entità anche quelle che interessano non oltre il 20% dei posteggi di un mercato o fiera.

Art. 51

Validità delle presenze

- 1) Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Art. 52

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 53

Abrogazione delle norme precedenti

- 1) Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 54

Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente Regolamento e del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cariati, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 55

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamentari vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico – sanitarie.

ALLEGATO A

**BOLL
O**

**AL SIG. SINDACO
Del COMUNE di**

**ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
MEDIANTE L'UTILIZZO DI POSTEGGIO – TIPO “A”
(DECRETO LEGISLATIVO N.114/98 –)**

IL SOTTOSCRITTO:

COGNOME _____

NOME _____

C.F. _____

SESSO

F

M

DATA DI NASCITA ____/____/____

CITTADINANZA _____

LUOGO DI NASCITA:

STATO _____ PROVINCIA _____ COMUNE _____

RESIDENZA: PROVINCIA _____ COMUNE _____

VIA/PIAZZA _____ N. CIVICO _____ C.A.P. _____

IN QUALITÀ DI:

TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

P. I.V.A. (SE GIÀ ISCRITTO) _____

CON SEDE NEL COMUNE DI _____ PROVINCIA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

C.A.P. _____ TELEFONO _____

N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE – SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (SE GIÀ ISCRITTO)

_____ DATA _____

C.C.I.A.A. DI _____

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE O ENTE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

CON SEDE NEL COMUNE DI _____ PROVINCIA _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

C.A.P. _____ TELEFONO _____

N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE _____ DATA _____

C.C.I.A.A. DI _____

CODICE FISCALE _____

P. I.V.A. (SE DIVERSA DA C.F.) _____

CHIEDE

IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA SU AREE PUBBLICHE SU
POSTEGGIO - TIPO "A" (BARRARE IL RIQUADRO CHE INTERESSA):

- ASSEGNAZIONE PER MIGLIORAMENTO
- ASSEGNAZIONE AI SENSI D.M.4.6.93, N.248 – ART.19
- NUOVA ASSEGNAZIONE

DENOMINAZIONE MERCATO _____

GIORNO DI SVOLGIMENTO _____

VIA / PIAZZA _____

SETTORE MERCEOLOGICO

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

MERCATI GIA' ISTITUITI (BARRARE IL RIQUADRO CHE INTERESSA)

1) ASSEGNAZIONE PER MIGLIORAMENTO

1. n. _____ posteggio assegnato al mercato – mq _____
2. n. _____ presenze effettive maturate nel mercato
3. data inizio attività di commercio su aree pubbliche _____
4. certificazione di invalidità n. _____ del _____
rilasciato da _____

2) ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL D.M. 248/93 – ART.19



1. n. _____ presenze effettive maturate nel mercato
2. data inizio attività di commercio su aree pubbliche _____
3. certificazione di invalidità n. _____ del _____

3) NUOVA ASSEGNAZIONE



1. n. _____ presenze effettive maturate nel mercato
2. n. _____ presenze di spunta maturate nel mercato
3. n. _____ di posteggi in possesso nei mercati
4. data inizio attività di commercio su aree pubbliche _____
5. certificazione di invalidità n. _____ del _____

NUOVI MERCATI

NUOVA ASSEGNAZIONE



1. n. _____ di posteggi in possesso nei mercati
2. data di anzianità attività commercio su aree pubbliche _____
3. certificazione di invalidità n. _____ del _____

ULTERIORI PRIORITA' PREVISTE DA CRITERI COMUNALI

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

- di possedere i requisiti morali previsti dall'art.5, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo n.114/98;
- di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso mercato (escluso miglioramento);
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge n.575 del 31.5.1965, e successive modificazioni ed integrazioni.

DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI PROFESSIONALI:

- di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____ n. _____ data _____ per le seguenti tabelle merceologiche _____;
- di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: nome dell'Istituto _____ sede _____ data _____;
- di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari: tipo di attività _____ dal _____ al _____ n. iscrizione Registro Imprese _____ CCIAA di _____ n. R.E.A. _____;
- di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare: nome impresa _____ sede _____ nome impresa _____ sede _____ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____ quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

PER LE SOCIETÀ:

- che i requisiti professionali di cui ai punti precedenti sono posseduti dal/la Signor/a:

in qualità di:

SOCIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

PREPOSTO

ALTRO (DA SPECIFICARE) _____

DA COMPILARE SOLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere iscritto al REC della CCIAA di _____ al n. _____
in data _____ per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (S.A.B.).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.26 della L. 4.1.1968, n.15 e successive modificazioni e integrazioni.

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE *

.....

DATA

(*) L'ISTANZA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART.2, COMMA 10, DELLA LEGGE N.191/98 (SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO PRESENTAZIONE CONGIUNTA DELLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ).

